

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

Presentato il 23 dicembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — È generalmente avvertita la pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti — peraltro anche di natura convenzionale (il riferimento è alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955) —, è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo.

Secondo questa direttrice di riforma si sviluppano le proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale che processuale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordo tra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anzi il rafforzamento, delle garanzie dei diritti, specialmente dell'imputato.

L'idea posta a fondamento dell'intero progetto di riforma è che il recupero di tempi ragionevoli per il processo penale non possa fare a meno di una forte

attenzione al tema della tutela dei diritti coinvolti dall'accertamento penale, non fosse altro perché la durata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già il processo, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo.

In un contesto di riforme volto a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario penale senza la dispersione di alcuna garanzia, specie difensiva, si colloca l'esigenza di un più efficace contrasto del fenomeno corruttivo che — come si rileva anche dalle vicende giudiziarie che stanno interessando l'esecuzione dei grandi appalti pubblici dell'Esposizione universale di Milano, del progetto MOSE di Venezia e, da ultimo, la gestione della cosa pubblica nella città di Roma — è di allarmante attualità.

Occorre allora perfezionare la normativa di repressione per un più efficace contrasto giudiziario, nella consapevolezza che si tratta di un fenomeno criminale particolarmente insidioso e gravemente lesivo del bene comune.

Lungo questa direttrice politica si apportano modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale: si inaspriscono le pene del delitto di corruzione, anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione; si migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento. Inoltre, al fine di assicurare quanto più possibile che il prezzo o il profitto di questi così gravi delitti siano sempre oggetto di recupero a fini di confisca, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento o l'emissione di una condanna a pena predeterminata, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'innammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio.

Altro terreno su cui si misura il progetto di riforma è la normativa dell'ordinamento penitenziario, che necessita di una rivisitazione complessiva dopo essere

stata interessata negli anni da una molteplicità di interventi di novella, che hanno in qualche modo compromesso la coerenza e l'organicità dell'intero impianto.

Lo strumento utilizzato è duplice: da un lato, la predisposizione di norme immediatamente operanti; dall'altro, l'articolazione di direttrici di delega, essendosi valutata l'opportunità, per alcuni aspetti interessati dalla riforma, di un'approfondita valutazione dei raccordi con altre parti dell'impianto sistematico.

Il progetto che ora si illustra si avvale del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penale presieduta dal dottor Giovanni Canzio, presidente della corte di appello di Milano, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 10 giugno 2013; si avvale altresì di quello portato a termine dai gruppi ministeriali di studio per una proposta di revisione del sistema penale (prescrizione del reato e depenalizzazione), entrambi presieduti dal professor Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi « La Sapienza » di Roma, e istituiti con decreti ministeriali del novembre e dicembre 2012. Ha altresì tenuto conto dei risultati della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2006 e presieduta dal professor Giuseppe Riccio, ordinario di procedura penale presso l'università degli studi « Federico II » di Napoli.

Gli articoli 1 e 2 introducono nel sistema penale una nuova causa di estinzione, che si realizza con il compimento, ad opera dell'imputato, delle condotte riparatorie del danno derivante dal reato, al più tardi prima che abbia inizio il dibattimento. La nuova causa estintiva potrà operare però soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile, quelli cioè che realizzano esclusivamente un'offesa ad interessi individuali, nella disponibilità del titolare. La stessa causa di estinzione è prevista per alcuni specifici reati che, pur procedibili d'ufficio, si caratterizzano parimenti per

essere lesivi di interessi spiccatamente individuali.

Si prevede poi che l'imputato possa ottenere un termine per poter adempiere a restituzioni e risarcimenti e per eliminare le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal reato e così beneficiare della causa estintiva. L'eventuale sospensione del processo sarà però salvaguardata dalla corrispondente sospensione della prescrizione.

Si è così messo a punto un efficace ulteriore sistema di deflazione penale, che va ad aggiungersi a quello della cosiddetta messa alla prova, introdotta dalla recente legge n. 67 del 2014, che ha uno spettro operativo più ampio e, riguardando anche altri reati, un meccanismo estintivo più complesso.

Per quel che attiene ai procedimenti in corso, se ne prevede l'immediata applicazione, dovendo il giudice soltanto accertare se siano state già compiute le condotte riparatorie, quale che sia il momento in cui esse siano state realizzate. E però, solo per i giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della legge si prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo in modo da disporre del tempo necessario a provvedere agli adempimenti riparatori; non altrettanto è previsto se il processo si trovi già in grado di legittimità, non avendo la Corte di cassazione poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie.

L'articolo 3 inasprisce il trattamento sanzionatorio del delitto di corruzione, anche al fine di evitare che gli accertamenti processuali possano essere definiti, con la scelta del patteggiamento, mediante l'applicazione di pene talmente modeste da non apparire giuste e adeguate alla gravità del fatto. L'aumento del massimo edittale è funzionale anche all'innalzamento del periodo di prescrizione, mentre quello del minimo edittale giova anche a rendere residuale l'applicazione di benefici, quale la sospensione condizionale della pena, restringendo l'area ai casi che in concreto siano effettivamente modesti.

L'articolo 4 apporta qualche modifica all'efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, che già opera anche con riguardo ai gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. In particolare, si modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, anzitutto con una riformulazione del comma 1 mediante un'elencazione sistematica delle fattispecie di reato individuate dal testo vigente, effettuata anche mediante rinvio all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Detto richiamo implica l'applicabilità della cosiddetta confisca allargata anche nel caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Si prevede inoltre una specifica preclusione in ordine alla possibilità che la giustificazione della legittima provenienza dei beni si fondi sulla disponibilità di denaro provento o reimpiego di evasione fiscale.

Alla predetta modifica seguono ulteriori modifiche di adeguamento.

Si mantiene invece la previsione di cui al comma 2-*ter* relativa alla possibilità per il giudice di disporre la confisca per equivalente.

È introdotto poi il comma 4-*quinqüies*, con cui si prevede che i terzi, titolari formali dei beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Si disciplina infine il regime della cosiddetta confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. Il comma 4-*sexies* prevede l'applicabilità della confisca cosiddetta allar-

gata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-ter) dopo una sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia intervenuta in appello o nel giudizio di cassazione a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio. Il successivo comma 4-septies prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento di esecuzione inizi o prosegua nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 contengono modifiche alla disciplina della prescrizione e la delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità di taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. A tal fine prevedono anche l'adozione di una normativa di attuazione, di coordinamento e transitoria.

Si dettano così criteri per una controllata estensione della procedibilità a querela in riferimento ai reati che recano una modesta offesa all'interesse tutelato, di natura individuale, e per cui è quindi ragionevole affidare la procedibilità a valutazioni della persona offesa. Le scelte in concreto compiute ben potranno contribuire ad una deflazione del carico giudiziario, per mezzo delle determinazioni di non proporre querela o di rinunciare ad essa o, ancora, di rimetterla, senza che ciò comporti alcun sacrificio per le ragioni della persona offesa, a cui è appunto rimessa ogni valutazione.

Si pone poi mano ad una revisione della disciplina delle misure di sicurezza, in specie in relazione ai presupposti di applicazione (anche con riferimento alle categorie dell'abitudine e della tendenza a delinquere) alle ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della recente normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari.

Infine si prevede una revisione della disciplina del casellario giudiziale che possa tenere conto delle modifiche di cui negli anni è stata interessata la normativa penale, anche processuale, alla luce dei

principi e dei criteri che informano la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni immediatamente operative modificano invece la disciplina della prescrizione in vista di un temperamento dell'esigenza di evitare che il decorso del termine impedisca, di fatto, al processo di poter disporre di tempi ragionevoli e di quella, propria dell'imputato, di essere tutelato dall'eventualità di rimanere esposto, senza un limite temporale ragionevole, al procedimento penale.

Il nucleo della riforma fa leva sulla sentenza di condanna di primo grado che, affermando la responsabilità dell'imputato, non può che essere assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine utile al cosiddetto oblio collettivo rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta però di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di introdurre specifiche parentesi di sospensione per dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di estinzione del reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva. Il periodo di sospensione per i giudizi di impugnazione è però oggetto di computo ai fini del termine di prescrizione per il caso in cui la sentenza di condanna sia riformata o annullata (o sia annullata la sua conferma in appello), perché viene meno il presupposto che giustifica la sospensione, cioè, come già detto, il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva statale. È però da precisare che il computo nel periodo utile al maturarsi della prescrizione potrà essere fatto solo dopo che la riforma o l'annullamento della sentenza di condanna siano stati pronunciati, e che pertanto esso non potrà in alcun modo incidere su quella decisione, nel senso che il giudice non potrà prendere in considerazione, come soluzione alternativa alla riforma o all'annullamento, la dichiarazione della prescrizione in forza del computo del

periodo sospeso, per l'ovvia e semplice ragione che, prima della pronuncia della sentenza di riforma o di annullamento, quel computo è precluso.

Altre disposizioni introducono un'ulteriore causa di sospensione in caso di rogatoria internazionale, per dare modo di acquisire le prove richieste all'estero senza che l'attesa, non governabile da parte dell'autorità giudiziaria italiana, consumi il tempo necessario al processo, e fissano meglio i confini del periodo di sospensione nei casi, già previsti, di richiesta di autorizzazione a procedere e di deferimento della questione ad altro giudizio.

Si detta poi una disciplina transitoria, prevedendo che le nuove disposizioni di modifica dell'articolo 159 del codice penale trovino applicazione per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge, in raccordo con quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale.

L'articolo 9 interviene sulla materia dei cosiddetti « eterni giudicabili », ossia sul caso di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente. Il meccanismo oggi previsto di sospensione e di reiterazione, a cadenze programmate, degli accertamenti sullo stato di mente mal si adatta alle ipotesi in cui l'incapacità è conseguenza di uno stato mentale irreversibile, che priva di senso sia la sospensione del processo sia le periodiche verifiche peritali. Ragioni di economia processuale inducono allora a prescrivere che il processo sia, in tali ipotesi, definito con sentenza di non doversi procedere, salvo che debbano essere applicate misure di sicurezza diverse dalla confisca. È ovvio che, trattandosi di una sentenza che definisce il processo con un mero non doversi procedere, non si creano ostacoli ad una ripresa della vicenda processuale nella pur rarissima e improbabile ipotesi che l'imputato riacquisti la capacità di cosciente partecipazione.

L'articolo 10 apporta modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione:

1) interviene sull'attuale disposizione dell'articolo 104 del codice di procedura penale per restringere il potere di differire

il colloquio del soggetto arrestato con il proprio difensore — che implica un'evidente limitazione del diritto di difesa — ai casi particolarmente gravi, individuati nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo;

2) interviene sull'attuale disposizione dell'articolo 360 del codice di procedura penale per impedire che l'esercizio del diritto di far riserva di incidente probatorio — diritto che spetta al sottoposto ad indagine nel caso in cui il pubblico ministero procede ad accertamento tecnico non ripetibile — non si presti a forme abusive, volte esclusivamente ad ostacolare il compimento dell'atto di indagine. In tal senso, si propone che la riserva perda efficacia e non possa essere formulata nuovamente, se la richiesta di incidente probatorio non sia proposta entro il termine di cinque giorni dalla riserva stessa;

3) interviene sugli articoli 409 e 411 del codice di procedura penale in materia di archiviazione e aggiunge un ulteriore articolo 410-*bis* in materia di nullità del provvedimento di archiviazione. La proposta è, da un lato, ricognitiva dei casi di nullità del provvedimento di archiviazione elaborati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione, dall'altro innovativa con riguardo all'organo deputato alla decisione sulla impugnazione, individuato nella corte di appello, essendosi ritenuto il ricorso per cassazione un mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione. Per non appesantire eccessivamente il carico di lavoro delle corti di appello, e per gli stessi motivi sopra indicati, si è ritenuto opportuno prevedere che il procedimento di impugnazione si sviluppi senza partecipazione delle parti, sulla falsariga del modello previsto per la Corte di cassazione dall'articolo 611 del codice di procedura penale, con gli opportuni adattamenti. Una volta scelta questa via di impugnazione, è apparso conseguente ritenere che l'ordinanza della corte di appello non sia ulte-

riormente impugnabile, non essendo ciò in contrasto con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

L'articolo 11 apporta mirate e specifiche modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare. Essa è una fase importante del processo, deputata al controllo sulla fondatezza dell'accusa nella prospettiva di una prognosi circa l'utilità del dibattimento, ma occorre evitare che si trasformi in un momento dai poteri giudiziali cognitivi talmente estesi da sovrapporsi ad un vero e proprio giudizio nel merito della vicenda processuale. Deve dunque essere eliminata la previsione del potere del giudice di ordinare ulteriori indagini, ove ne ravvisi l'incompletezza, con inevitabile sospensione della fase dell'udienza preliminare; deve parimenti essere eliminato il potere officioso del giudice di assunzione di nuove prove ove ne apprezzi la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Spetta alle parti, in tale ultima ipotesi, richiedere l'assunzione della prova decisiva, mentre, per quanto attiene all'eventuale incompletezza delle indagini, la soluzione può ben essere rinvenuta nell'indiretta censura all'operato del pubblico ministero costituita dalla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 428 del codice di procedura penale in materia di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Si ritiene di attribuire al giudice di appello e non a quello di legittimità il gravame avverso la sentenza di non luogo a procedere dal momento che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto ed al merito dell'accusa, sicché essa appare estranea all'ambito del sindacato proprio della Corte di cassazione.

Si ritiene, inoltre, di sopprimere il secondo periodo del comma 2 per l'incongrua attribuzione dell'impugnazione nel merito a un soggetto (la persona offesa costituita parte civile) che dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi, come reso evidente

dalla previsione dell'articolo 652 del codice di procedura penale.

In caso di « doppia decisione conforme » di non luogo a procedere, è opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del giudizio abbreviato (articoli 438 e 443 del codice di procedura penale), anzitutto per disciplinare il caso in cui il giudizio abbreviato sia richiesto immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, a cui così è conferito il rango di materiale direttamente utilizzabile per la decisione di merito, senza che la controparte, ossia il pubblico ministero, abbia potuto esercitare il diritto alla controprova. Si propone pertanto che il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato immediatamente preceduta dal deposito dei risultati delle indagini difensive, non provveda subito all'emissione dell'ordinanza dispositiva del giudizio, ma attenda il decorso del termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. Si prevede, ancora, che l'imputato possa revocare la richiesta di giudizio abbreviato alla luce del materiale delle indagini suppletive raccolto dal pubblico ministero e ovviamente non conosciuto al momento in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata.

Si prevede poi che la richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare (quindi, non anche quella che segua alla notifica di un decreto di giudizio immediato) comporti la sanatoria delle eventuali nullità, non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti da violazioni di divieti probatori, oltre che la non proponibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice. L'imputato che sceglie il giudizio abbreviato accetta di essere giudicato da quel giudice e sulla base di quel materiale informativo in atti e quindi, proprio per esigenze di efficienza e celerità del giudizio, non sembra che possano sopravvivere questioni afferenti all'idoneità di quel materiale a fondare validamente il giudizio di merito e di quel giudice a pronunciare la

decisione nel caso concreto. In tal senso il progetto di riforma si muove lungo le direttrici tracciate dalla giurisprudenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione, secondo cui, da un lato, la richiesta di giudizio abbreviato opera un effetto sanante della nullità, sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 183 del codice di procedura penale (sezioni unite, sentenza n. 39298 del 26 settembre 2006, Cieslinsky e altri, Rv. 234835), e, dall'altro, seppure con una posizione più cauta di quella ora proposta, l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile negli atti iniziali del giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, solo se sia stata già proposta e rigettata nella stessa udienza (sezioni unite, sentenza n. 27996 del 29 marzo 2012, Forcelli, Rv. 252612).

L'articolo 14 apporta significative modifiche alla disciplina del cosiddetto patteggiamento e introduce nel sistema un nuovo istituto, simile ma non omogeneo al primo. Anzitutto si reputa che il modulo consensuale di definizione del processo, proprio del cosiddetto patteggiamento, non meriti l'attuale, troppo ampia ricorribilità per cassazione, constatato, d'altra parte, l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi. Si ritiene pertanto di limitarne la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa. La proposta di riforma è diretta, per un verso, a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, per altro verso, ad accelerare la formazione del giudicato, anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di erronea determinazione della sanzione, la cui eliminazione non comporti tuttavia una modificazione essenziale dell'atto e per le quali pure la Corte di cassazione procede alla rettificazione *ex* articolo 619 del codice di procedura penale. Gli interventi più significativi sono quelli che intendono eliminare l'in-

congruenza, evidente soprattutto nei casi di cosiddetto patteggiamento allargato, cioè di applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione e quindi non sospendibile condizionalmente, dell'irrogazione di una pena senza accertamento pieno di responsabilità. Ciò è fatto, però, senza disperdere il carattere incentivante dell'istituto, che certo deve essere mantenuto, se non rafforzato, nella prospettiva di una seria deflazione del carico giudiziario penale. Si propone quindi di eliminare il cosiddetto patteggiamento allargato, riservando all'applicazione di pene sino a tre anni di reclusione (limite coincidente con quello che, ordinariamente, comporta la sospensione dell'ordine di esecuzione per l'applicazione al di fuori del circuito carcerario delle misure alternative alla detenzione) tutti i benefici che oggi sono riconosciuti al cosiddetto patteggiamento infrabiennale. In riferimento ai procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione si prevede che la richiesta di cosiddetto patteggiamento sia condizionata, pena l'inammissibilità, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, che sono oggetto di confisca obbligatoria. In tal modo si impone all'imputato che voglia accedere al rito speciale di assumere un fattivo atteggiamento di collaborazione, agevolando la confisca nell'interesse pubblico delle ricchezze connesse alla commissione del reato.

Si introduce poi un nuovo istituto, la cosiddetta condanna emessa su richiesta dell'imputato, che prescinde dall'accordo tra le parti ed è appunto conseguenza della sola richiesta dell'imputato. Questi, se ammette il fatto e quindi rende confessione, può richiedere l'emissione immediata — in udienza preliminare o, se questa manca, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento — della sentenza di condanna a una pena fissata nel suo preciso ammontare e comunque non superiore ad anni otto di reclusione, con la previsione di una riduzione premiale da un terzo alla metà, chiamando il giudice ad un accertamento pieno della colpevolezza, sia pure allo stato degli atti, e quindi

anche della serietà della confessione per mezzo di apposito interrogatorio. Valgono, per l'ammissione a tale forma di definizione anticipata del giudizio, le esclusioni oggi stabilite per il cosiddetto patteggiamento allargato, con l'unica eccezione dei recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in ragione del fatto che non si tratta di un procedimento che esclude, come invece il cosiddetto patteggiamento allargato, il pieno accertamento del fatto e della responsabilità. La sentenza è una sentenza di condanna in senso proprio, che decide, ove vi sia stata già costituzione di parte civile, anche sulla domanda civile e che produce effetti vincolanti extrapenali senza alcuna limitazione rispetto alla sentenza di condanna emessa in dibattimento. All'accoglimento della richiesta di pena con ammissione di responsabilità seguono l'inappellabilità per l'imputato della sentenza e una limitazione dell'appellabilità da parte del pubblico ministero modellata sulla disciplina attuale per la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato. Si applica anche a tale soluzione processuale la disposizione prevista per il cosiddetto patteggiamento nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e quindi si condiziona la richiesta di condanna alla restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato.

Il giudice può comunque rigettare la richiesta o perché ritiene la pena indicata incongrua per difetto o perché valuta insufficiente, ai fini di una condanna, il materiale in atti; in tal caso, però, dispone il giudizio abbreviato e non già quello ordinario, non potendo trascurarsi che si è comunque di fronte ad una volontaria confessione del fatto ad opera dell'imputato, che ha già espresso la volontà di un giudizio allo stato degli atti.

L'articolo 15 rafforza l'istituto dell'esposizione introduttiva, già interessato in senso inverso dalla novella del 1999 (legge 16 dicembre 1999, n. 479). Si ritiene infatti che, al fine di rendere effettivi i poteri del giudice di limitare il diritto alla prova delle parti, escludendo le prove

manifestamente superflue o irrilevanti, non si possa prescindere da una sua adeguata conoscenza dei termini fattuali della vicenda processuale, oggetto di ricostruzione. Il pubblico ministero, in esordio di dibattimento, deve illustrare i fatti che formano il tema di prova d'accusa e fare intendere le ragioni della pertinenza e della rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione; parimenti, nell'ordine indicato, devono fare le altre parti, in modo tale che il giudice possa avere maggiore consapevolezza, e quindi minori eccessi di cautela, nel ridurre le pretese di prova delle parti, a beneficio della speditezza e della maggiore efficacia dell'istruzione dibattimentale.

L'articolo 16 si ispira innanzitutto all'esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il modello legale della motivazione « in fatto » della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove.

Solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale commisurare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento alle parti della decisione alle quali si riferisce l'impugnazione nonché alle prove di cui si deduce l'omessa assunzione ovvero l'omessa o erronea valutazione.

L'articolo 17 modifica le disposizioni generali in materia di impugnazioni, contenute nell'articolo 571 del codice di procedura penale, in riferimento alla possibilità per l'imputato di presentare personalmente l'impugnazione, che viene mantenuta con l'unica eccezione del ricorso per cassazione, la cui natura di strumento di gravame ad elevato tasso di tecnicità consiglia che il relativo potere debba essere conferito unicamente al difensore.

A fini deflativi si prevede poi, all'articolo 591 del codice di procedura penale,

una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerge senza che siano necessarie valutazioni che, come per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi, superino l'oggettività delle situazioni per le quali la sanzione è prevista.

Gli articoli 18, 24 e 25, comma 1, lettere da *e*) a *l*), modificano radicalmente la disciplina del giudizio di appello. Le direttive di delega mirano ad una diversa configurazione dell'istituto, trasformandolo in uno strumento di impugnazione a critica vincolata ai motivi tassativamente indicati dalla legge. Come è noto, oggi l'appello devolve al giudice del controllo una porzione tendenzialmente ampia della *res iudicanda*, costituita dai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi. Il giudizio di appello è così sollecitato ad atteggiarsi in termini di un nuovo giudizio di merito, destinato a sovrapporsi a quello di primo grado che, però, si è svolto nella pienezza del contraddittorio per la prova. La conseguenza che spesso si determina è che la sentenza pronunciata all'esito di un dibattimento dominato dal contraddittorio e dall'oralità è riformata da un'altra che, invece, segue ad un contatto quasi esclusivamente cartolare del giudice con la prova. La situazione attuale non è pertanto di maggiore garanzia per l'imputato di quella in cui il giudice di appello è chiamato a valutare la sussistenza o meno di quegli specifici vizi denunciati con la proposizione, puntuale, di determinati motivi. Fermi restando i tradizionali motivi legati a violazioni di legge, il giudice di appello dovrà conoscere degli asseriti vizi legati a difetti probatori, anche soltanto per omessa valutazione di prove regolarmente acquisite, che siano tali da poter determinare la riforma della sentenza. In tal modo, il giudizio di appello sarà maggiormente conformato quale giudizio di controllo, capace di cogliere il vizio che abbia ad invalidare la sentenza di primo grado e di rimediare immediatamente, mediante una calibrata rinnovazione

istruttoria nei termini oggetto del motivo specificamente articolato.

Le altre direttive tendono poi ad una controllata riduzione dell'area dell'appello; anzitutto, si evita la sperequazione tra parte pubblica e parte privata oggi esistente, stabilendosi che il potere di appello spetti al procuratore generale soltanto nei casi di acquiescenza o di avocazione e non possa dunque sovrapporsi a quello del pubblico ministero di primo grado; quindi si riduce l'appellabilità delle sentenze di condanna ad opera del pubblico ministero, prevedendosi che siano tali soltanto quelle che modifichino il titolo del reato (come per quelle emesse in esito al giudizio abbreviato) o che escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; si riduce altresì l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera del pubblico ministero, prevedendosi che non sia appellabile la sentenza che riconosca che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in ragione dell'assenza di ogni effetto vincolante nei giudizi civili o amministrativi di danno. Sempre nella prospettiva della riduzione dell'appellabilità senza sacrificio per le ragioni della difesa, si prescrive che l'appello incidentale sia rimesso soltanto all'imputato e quindi acquisti una spiccata funzione difensiva e sia limitato nella sua estensione, in particolare ai casi in cui non abbia legittimazione all'appello principale. Infine si prevede che l'inammissibilità dell'appello (che, è bene chiarire, non comprende anche i casi di manifesta infondatezza dei motivi, come è invece per il ricorso per cassazione) sia dichiarata con procedura camerale, ma partecipata, con la presenza, dunque, del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

Con l'introduzione dell'articolo 599-*bis* e con la modifica dell'articolo 603 del codice di procedura penale, si è ritenuto, per un verso, di recuperare l'istituto originario del cosiddetto patteggiamento in appello, abrogato nel 2008, in considerazione dell'indubbia efficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio penale

di appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di « concordato sui motivi » più che di applicazione concordata della pena. Si prevede però che valgano, per tale forma di definizione del giudizio di appello, le esclusioni oggi stabilite per il cosiddetto patteggiamento allargato, con l'unica eccezione dei recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Al fine di dare una risposta alle critiche che avevano sollecitato l'abrogazione dell'istituto, si è stabilito, per altro verso, di richiamare il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a un'attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi e chiare linee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale (articolo 599-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale).

L'introduzione del comma 4-*bis* nell'articolo 603 del codice di procedura penale è inoltre intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 4 giugno 2013, Hanu *c.* Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale.

L'articolo 19 e gli articoli 24 e 25 apportano alcune puntuali ma significative modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione. Si fissa il principio di delega in forza del quale, in caso di cosiddetta « doppia decisione conforme » assolutoria, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi che afferiscono alle violazioni di legge, e quindi non anche ai difetti di motivazione, e ciò perché, sulla base di una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, si rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Si fa, però, carico al legislatore delegato di individuare le condizioni per poter affermare la conformità delle decisioni di merito.

Ancora, si affida al legislatore delegato il compito di individuare pari limitazioni per la ricorribilità delle sentenze di ap-

pello emesse nei procedimenti di competenza del giudice di pace. Si interviene poi con le modifiche all'articolo 610 del codice di procedura penale, che tendono a valorizzare lo spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una memoria puntuale.

A fini deflativi, si ritiene opportuno prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni, già indicate nella precedente analisi dell'articolo 591, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale. Analoga soluzione è prospettata per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera l'inammissibilità, con dispendio di tempo e di costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso.

Nell'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, la soppressione dell'inciso « Salvo che la parte non vi provveda personalmente », la quale si raccorda con l'analoga modifica all'articolo 571, comma 1 (si veda sopra), giustificata sul rilievo del contenuto rigorosamente tecnico-professionale del ricorso per cassazione, comporta che quest'ultimo possa essere predisposto solo da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale.

Essa è diretta altresì a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defattigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, atteso che per la quasi totalità di quelli presentati personalmente dall'imputato la Corte di cassazione pronuncia l'inammissibilità, con inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi. La modifica proposta corrisponde a quanto già previsto nella bozza di delega per la riforma del codice di procedura penale della Commissione ministeriale presieduta dal professor Riccio, di cui si è detto in esordio.

La modifica del comma 1 dell'articolo 616 del codice di procedura penale ri-

sponde all'intento di evitare, attraverso la possibilità di aumentare sino alla metà l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità del ricorso, la presentazione di ricorsi meramente defatigatori.

Si rende inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, una specifica disposizione che consenta di adeguare, come già previsto per altre ipotesi (si veda anche l'articolo 48, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Nella stessa prospettiva si colloca la modifica al comma 6 dell'articolo 48, in materia di rimessione del processo, che prevede la possibilità di aumentare sino alla metà l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità della richiesta.

Con le modifiche all'articolo 618 del codice di procedura penale si è inteso rafforzare, conformemente a quanto già stabilito nella bozza di delega per la riforma del codice di rito della Commissione ministeriale presieduta dal professor Riccio, l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità; tanto l'enunciazione del principio di diritto « nell'interesse della legge » da parte delle sezioni unite, quanto il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite vengono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell'articolo 363 e al terzo comma dell'articolo 374 del codice di procedura civile, come sostituiti dagli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

L'allargamento dell'ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinata dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 620 del codice di procedura penale, tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento ed è chiaramente ispirato all'analoga previsione per il giudizio civile di cassazione di cui al secondo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

La semplificazione del procedimento correttivo, di cui all'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, è giustificata dalla duplice considerazione che, nella specie, si tratta di mero errore materiale (non di fatto) e che la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore del condannato. Si interviene, poi, per accordare alla Corte di cassazione il potere di rilevazione officiosa dell'errore di fatto, sempre nell'ambito dell'intervento a favore del condannato. Non si scorgono, infatti, ragioni contrarie ad una modifica che rafforza gli strumenti di emenda dell'errore e che quindi rende maggiormente effettiva la tutela della posizione del ricorrente che abbia visto dichiararsi inammissibile o rigettarsi, per errore di fatto, il ricorso avverso una sentenza di condanna. Il termine di rilevazione officiosa corrisponde al triplo di quello previsto per il deposito della sentenza e decorre appunto dalla deliberazione, dal momento che è dalla rilettura degli atti del processo in sede di redazione della motivazione che la Corte può avvedersi, senza sollecitazione delle parti, dell'errore in cui è incorsa.

L'articolo 20 interviene sull'istituto della rescissione del giudicato, di recente introduzione, con cui si rimedia all'errore consistito nell'aver svolto il processo in assenza dell'imputato pur quando non v'erano le ragioni per procedere oltre, secondo quanto previsto dalla recente novella normativa di cui alla legge n. 67 del 2014, relativamente alla sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili. La legge da ultimo indicata ha affidato il compito di decidere sulle richieste di rescissione alla Corte di cassazione, pur se i poteri che tale attribuzione comporta siano di cognizione di profili esclusivamente di merito. Si riversa così sulla Corte di cassazione un compito che resta ordinariamente estraneo alle caratteristiche di struttura della sua giurisdizione, ed è pertanto preferibile devolvere una tale cognizione alla corte di appello, di certo più attrezzata per un tal tipo di verifiche. Il mutamento di attribuzioni è destinato ad operare anche in riferimento ai giudicati che si siano già formati alla

data di entrata in vigore della legge, salvo che a quella data non sia stata già presentata alla Corte di cassazione la richiesta di rescissione.

L'articolo 21 introduce a carico dei presidenti di corte di appello l'obbligo di riferire, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, in ordine alla durata dei procedimenti di appello iniziati su impugnazione di una sentenza di condanna, onde poter apprezzare se il periodo biennale di sospensione del corso della prescrizione sia sufficiente allo svolgimento del giudizio o se, di contro, i tempi di definizione siano più estesi; e in ordine all'andamento dei giudizi definiti con il cosiddetto concordato sui motivi di impugnazione, in modo da poter riscontrare il grado di efficacia deflativa e registrare la misura delle riduzioni operate sulla pena rispetto a quella irrogata in primo grado.

L'articolo 22 interviene, seppure al di fuori della direttrice principale dell'intero progetto, per rimediare ad alcune incoerenze del contenuto dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per la parte oggetto di recente introduzione ad opera del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, secondo cui il pubblico ministero è tenuto ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'esercizio dell'azione penale in relazione a reati « comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente » indicando « le norme di legge che si assumono violate ». Si rileva, a tal proposito, che il tenore letterale della disposizione non è omogeneo rispetto a quello del comma 1 dello stesso articolo 129, per il quale — con riferimento all'obbligo di comunicazione dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico — il pubblico ministero deve dare « notizia dell'imputazione », e non è adeguato allo scopo, dal momento che con questa formulazione non si consente all'autorità amministrativa di operare una reale valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato.

Si osserva, ancora, come non sia condivisibile la collocazione, nell'ambito di

una disposizione inerente gli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale, di una norma regolante i rapporti tra il procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e i procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti. Pertanto si ritiene di dover espungere la norma stessa dal corpo dell'articolo 129, comma 3-ter, delle citate norme di attuazione, al fine di una più opportuna collocazione in altra sede (in particolare, nelle specifiche disposizioni regolanti la materia dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Il testo della disposizione risultante per effetto delle proposte modifiche è il seguente:

« 3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, *dando notizia dell'imputazione*. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. [*Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate (soppresso)*]. Le sentenze e i provvedimenti definitivi di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nel primo e nel secondo periodo del presente comma. [*I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o*

con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (soppresso)] ».

L'articolo 23 apporta alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 106 del 2006 sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, nella prospettiva di rafforzare i controlli, preventivi e successivi, in ordine alla corretta osservanza delle disposizioni che regolano il delicato momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Gli articoli 24 e 25, comma 1, lettere da a) a c), contengono criteri di delega per la revisione della disciplina processuale in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni per il rafforzamento della tutela dei diritti di riservatezza, specialmente dei soggetti estranei all'accertamento penale, dei difensori e dei soggetti che svolgono compiti di ausilio difensivo, che siano stati casualmente intercettati, e di coloro che, pur interessati dal procedimento, siano stati controllati anche con riguardo a settori della loro vita di relazione del tutto estranei al tema di prova. Si tratta allora di mettere a punto delle regole che assicurino un'anticipata selezione del materiale derivante da intercettazione da utilizzare anche in fase cautelare, alla ricerca di un accettabile punto di equilibrio tra i diritti di difesa dei soggetti coinvolti nell'accertamento penale e i diritti di riservatezza, anche dei soggetti che ad esso rimangono estranei. Per quel che attiene ai colloqui col difensore, fermo restando il divieto di utilizzazione, sono da porsi limiti anche alle annotazioni nel verbale delle operazioni.

Si dettano poi direttive per attribuire la garanzia giurisdizionale all'acquisizione dei cosiddetti tabulati telefonici, ossia delle notizie circa i dati esterni relativi alle conversazioni e comunicazioni telefoniche o anche telematiche o informatiche, prevedendo l'intervento soltanto d'urgenza del pubblico ministero.

Si prescrive poi che il legislatore delegato individui limiti e modalità per poten-

ziare l'azione di contrasto ai più gravi reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in specie al fenomeno corruttivo, semplificando le condizioni per l'impiego in quegli ambiti procedurali dello strumento dell'intercettazione.

Gli articoli 24 e 26 contengono la risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, nel tempo oggetto di novelle normative che ne hanno in qualche misura compromesso la coerenza e l'organicità. In esso convivono, con inevitabili frizioni interne, l'istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza sociale, che sin dai primi anni novanta si è sovrapposta alla prima, piegando alcuni istituti alla funzione di incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed escludendone altri dal trattamento rieducativo proprio in ragione di un incremento dell'efficacia meramente punitiva dell'esecuzione penale.

Le linee direttrici entro cui si intende operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, dall'eliminazione di automatismi e preclusioni, impeditivi di una piena individualizzazione del trattamento rieducativo, e dalla valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale. Occorre poi prevedere momenti di giustizia riparativa come tasselli qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa. Ancora, deve essere articolata una disciplina di adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

Gli articoli 27 e 28 contengono le previsioni di delega per la predisposizione delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie e delle eventuali norme di integrazione e correzione di quelle attuative delle direttive in materia di riforma del codice di procedura penale.

L'articolo 29 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 fissa un termine di *vacatio legis* più ampio dell'ordinario, pari a trenta giorni.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Lo schema di disegno di legge in epigrafe è finalizzato ad introdurre rilevanti modifiche al codice penale sia attraverso la predisposizione di norme immediatamente operanti per un progetto di riforma, al fine di rendere ragionevoli i tempi del processo, nonché attraverso uno schema di delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Nelle premesse, si evidenziano in linea generale, gli effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento stesso, con particolare riferimento alle modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.

Ad ogni buon fine, comunque, e per un approfondimento maggiore, si procede di seguito all'analitico esame degli aspetti tecnico-finanziari degli articoli che compongono il testo in esame.

- **Articolo 1 (Condotte riparatorie)** – L'articolo in esame si aggiunge dopo l'articolo 162 - bis del codice penale, introducendo una nuova causa di estinzione del reato, che si realizza con il compimento, ad opera dell'imputato, di condotte riparatorie del danno derivante dal reato, prima che abbia inizio il dibattimento. La nuova causa estintiva potrà operare solo in riferimento ai reati procedibili a querela e querela rimettibile. La norma aggiunge, inoltre, dopo l'art. 649, l'art. 649 - bis del codice penale, un'altra ipotesi di estinzione del reato in riferimento ad alcuni reati specifici che, pur procedibili d'ufficio, si caratterizzano per essere lesivi di interessi individuali.

Le norme sono tese a deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), allo stato non quantificabili, e di impiego di risorse umane e strumentali. Non si rilevano, quindi, profili di onerosità.

- **Articolo 2 (Disposizioni transitorie)**. L'articolo in esame introduce un regime di applicabilità delle norme contenute all'articolo 1, anche ai processi già in corso, *determinando*



ulteriori effetti di risparmio (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), e di razionalizzazione rispetto a quelli già segnalati.

- Articolo 3 (Modifiche al codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione).

La norma introduce solamente innalzamento dei limiti di pena edittale per il delitto di corruzione.

In questo caso, trattandosi di elementi di natura procedimentale, non si rinvencono profili di carattere finanziario.

- Articolo 4 (Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato.)

La disposizione in esame immette nel sistema del codice penale una revisione della disciplina della prescrizione che permette di contemperare l'esigenza di evitare che il decorso del termine impedisca al processo di poter disporre di tempi ragionevoli e quella dell'imputato di essere tutelato dalla eventualità di essere esposto, senza un limite temporale ragionevole, al procedimento penale, nonché l'applicazione della estensione della disciplina del codice antimafia unitamente alla ipotesi di prescrizione del reato in caso di amnistia o morte del condannato, il relativo procedimento di confisca inizia o prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

Anche in questo caso, trattandosi di elementi di natura procedimentale, non si rinvencono profili di carattere finanziario.

- Articolo 5 (Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio). La disposizione in esame immette nel sistema del codice penale una revisione della disciplina della prescrizione che permette di contemperare l'esigenza di evitare che il decorso del termine impedisca al processo di poter disporre di tempi ragionevoli e quella dell'imputato di essere tutelato dalla eventualità di essere esposto, senza un limite temporale ragionevole, al procedimento penale.

In questo caso, trattandosi di elementi di natura procedimentale, non si rinvencono profili di



carattere finanziario.

- **Articolo 6 (Delega, principi e criteri direttivi per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale).** L'articolo in esame, prevede che il Governo sia delegato a modificare, con uno o più decreti legislativi di attuazione, la disciplina del regime di procedibilità per alcuni tipi di reati, prevedendo la querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità; si interviene inoltre sulla disciplina delle misure di sicurezza nonché nei settori di tutela penale

La scelta di introdurre una controllata estensione della procedibilità a querela in riferimento a quei reati che recano una modesta offesa all'interesse tutelato, di natura individuale, e di cui è ragionevole affidarne la procedibilità a valutazioni della persona offesa, contribuirà ad una deflazione del carico giudiziario, per mezzo delle determinazioni di non proporre querela o di rinunciare alla stessa o di rimetterla.

Relativamente alle disposizioni concernenti la revisione delle misure di sicurezza, specialmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche in considerazione della normativa sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, non può non rilevarsi come le disposizioni in esse contenute, abbiano lo scopo di realizzare una migliore disciplina del regime di procedibilità. La conseguenza di ciò darà luogo ad una più mirata individuazione delle misure da adottare. Non c'è dubbio che venendo individuati casi ed ipotesi in cui possano trovare applicazione tali nuove disposizioni, la più compiuta e puntuale indicazione sia di principi e criteri direttivi darà luogo alla migliore razionalizzazione delle risorse in campo, disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento alla normativa sugli O.P.G. si segnala che il D.L. 22/12/2011, n. 211, ha previsto il definitivo superamento delle strutture esistenti non più rispondenti alle esigenze di cura, di riabilitazione e di sicurezza, attraverso la realizzazione di moderne e più idonee strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, trasferendo contestualmente le relative competenze, tramite le Regioni, al Sistema sanitario nazionale. Il citato provvedimento ha previsto una specifica autorizzazione di spesa per gli interventi di realizzazione e riconversione delle strutture esistenti di 120 milioni di euro per l'anno



e 60 milioni di euro per l'anno 2013, nonché una autorizzazione di spesa per le spese di

esercizio delle strutture di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali fondi risultano assegnati, a legislazione vigente, al Fondo sanitario nazionale.

- **Articolo 7 (Delega e principi e criteri direttivi per una revisione della disciplina del casellario giudiziario).** L'articolo in esame, prevede che il Governo sia delegato ad emanare un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario alla luce delle modifiche intervenute in materia penale, e dei principi contenuti nella normativa nazionale e comunitaria in materia dei dati personali.

La predetta disposizione potrà essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare si segnala il capitolo di bilancio di questa amministrazione sul quale gravano, a legislazione vigente, le spese connesse al funzionamento del casellario giudiziario sono il 1250 p.g. 5 che reca uno stanziamento di euro 290.429,00 per l'anno 2014 e di euro 275.869,00 per l'anno 2015 ed il capitolo 7190 che reca uno stanziamento di euro 131.632,00 per l'anno 2014 e di euro 141.894,00 per l'anno 2015.

- **Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per le norme di attuazione, coordinamento e transitorie).** La norma contiene soltanto elementi meramente procedurali.

Non si ravvisano profili di onerosità per la finanza pubblica.

- **Articolo 9 (Modifiche all'art. 71 del codice di procedura penale e in tema di incapacità irreversibile dell'imputato).** L'articolo in esame interviene nella ipotesi di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente, prevedendo la definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

La norma è tesa a realizzare una rapida ed immediata definizione di tali procedimenti con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), seppur allo stato non quantificabili.

- **Articolo 10 (Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione).** L'articolo in esame detta disposizioni aventi carattere meramente procedimentale, legate in particolare alla materia dei colloqui dell'arrestato con il proprio difensore, del diritto di far riserva di incidente probatorio nonché in materia di nullità del provvedimento di archiviazione, con l'introduzione di una procedura di impugnazione davanti alla Corte di appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5 del codice di procedura penale. L'inammissibilità o la conferma



del provvedimento impugnato determina l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica e i relativi adempimenti potranno essere espletati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

-Articolo 11 (Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare). La disposizione in esame da luogo alla abrogazione dell'articolo 421 bis del codice penale, recando modifiche alla disciplina della udienza preliminare. Tale fase riveste particolare importanza in quanto deputata al controllo sulla fondatezza dell'accusa nella prospettiva di una prognosi circa l'utilità del dibattimento, evitando che la stessa possa trasformarsi in un momento dai poteri cognitivi. Viene, quindi, eliminata la previsione del potere del giudice di ordinare ulteriori indagini ove ne ravvisi l'incompletezza, con inevitabile sospensione della fase dell'udienza preliminare: viene meno anche il potere del giudice di assunzione di nuove prove, spettando alle parti richiedere l'assunzione della prova decisiva. *In tale senso, venendo meno la previsione di dare luogo ad ulteriori indagini nonché di assunzione di nuove prove, si avranno necessariamente risparmi (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), ed economie di spese che recheranno notevoli benefici alla economia processuale. La disposizione quindi comporta economie, allo stato di difficile quantificazione, e non da luogo a profili di onerosità.*

- Articolo 12 (Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). Tale articolo interviene sulla disciplina prevista e contenuta nell'articolo 428 c.p.p., in materia di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Si ritiene di attribuire al giudice di appello e non a quello di legittimità il gravame avverso la sentenza di non luogo a procedere dal momento che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato attiene alla ricostruzione del fatto risultando estranea al giudizio della Corte di Cassazione.

Viene quindi ulteriormente snellita la procedura di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere con conseguente economicità delle fasi processuali. Il tutto a beneficio della speditezza del processo. Da tale disposizione non si rinvengono ulteriori oneri.

- Articolo 13 (Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato). L'articolo in esame interviene sulla disciplina del giudizio abbreviato anzitutto nella ipotesi in cui lo stesso sia richiesto immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive. Con lo stesso si propone che



il giudice, a fronte di una richiesta di giudizio abbreviato preceduta dal deposito dei risultati delle indagini difensive, non provveda alla emissione della ordinanza dispositiva del giudizio ma attenda il decorso del termine, richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. Viene prevista la possibilità che l'imputato possa revocare la richiesta di rito abbreviato alla luce delle risultanze del materiale delle indagini suppletive nonché viene prevista l'ipotesi che la richiesta di rito abbreviato proposta in udienza preliminare comporti la sanatoria di eventuali nullità.

In tal senso viene attuato il progetto di riforma già tracciato dalla Corte di Cassazione e, trattandosi di disposizioni di carattere meramente procedimentale, dalle stesse non si rinvergono profili di onerosità.

- Articolo 14 (Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo).

Tale articolo apporta significative modifiche alla disciplina del patteggiamento introducendo, nel contempo, un nuovo istituto simile ma non omogeneo al primo. Si reputa che il modulo consensuale di definizione del processo, non meriti l'attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione, una volta constatato l'esito prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, *con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi. Viene pertanto limitata la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto. Quindi la proposta di riforma è diretta a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, contemporaneamente, ad accelerare la formazione del giudicato anche attraverso la più agile procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di erronea determinazione della sanzione. L'articolo in esame, contiene pertanto elementi procedurali tendenti allo snellimento dell'azione con conseguenti economie e risparmi di spesa sul piano dell'attività esecutiva.*

- Articolo 15 (Esposizione introduttiva ai fini di valutazione delle richieste di prova).

Al fine di rendere effettivi i poteri del giudice di limitare il diritto alla prova delle parti, escludendo le prove manifestamente superflue o irrilevanti, si ritiene che non si possa prescindere da una sua adeguata conoscenza dei termini fattuali della vicenda processuale. Il pubblico ministero, in esordio di dibattimento, deve illustrare i fatti oggetto di prova d'accusa e fare intendere le ragioni della pertinenza e rilevanza delle prove.



Trattasi, anche in questo caso, di elementi di carattere meramente procedimentale che non presentano profili di onerosità.

- **Articolo 16 (Modifiche in materia di requisiti della sentenza).** Tale articolo si ispira alla esigenza di costruire un modello legale della motivazione “in fatto” della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull’oggetto della prova, idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello indicato per la valutazione delle prove.

Non derivano ulteriori effetti finanziari da tale disposizione trattandosi solo di elementi di carattere procedimentale.

- **Articolo 17 (Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni).** L’articolo in esame modifica le disposizioni generali in materia di impugnazioni contenute nell’articolo 571 c.p.p. in riferimento alla possibilità per l’imputato di presentare personalmente l’impugnazione, mantenuta con l’unica eccezione del ricorso per cassazione. Si prevede inoltre, a fini deflativi, una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione in tutti i casi nei quali l’invalidità dell’atto emerga senza che sia necessario ulteriori valutazioni.

Non si rivengono profili di onerosità trattandosi di elementi meramente procedurali.

- **Articolo 18 (Modifiche alle disposizioni in materia di appello).** L’articolo in esame introduce una disciplina nuova del giudizio di appello. L’architettura generale è quella di dare luogo ad una diversa configurazione dell’istituto, trasformandolo in uno strumento direttamente vincolato a motivi tassativamente indicati dalla legge. Il giudice di appello dovrà conoscere degli asseriti vizi legati a difetti probatori, anche soltanto per omessa valutazione di prove regolarmente acquisite tali da poter determinare la riforma della sentenza. Vi è poi una controllata riduzione dell’area dell’appello. Il potere di appello spetta al Procuratore Generale solo in alcuni casi e non può sovrapporsi a quello del pubblico ministero di primo grado; si riduce l’appellabilità delle sentenze di condanna ad opera del pubblico ministero, prevedendosi che siano tali soltanto quelle che modificano il titolo del reato o che escludano la sussistenza di una circostanza aggravante. Con l’introduzione dell’articolo 599-bis e con la modifica dell’articolo 603, si è ritenuto di recuperare l’istituto originario del patteggiamento in appello, *in considerazione della efficacia deflattiva che può comportare per il giudizio penale d’appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi.*



Deflazionando il carico di lavoro, si conseguiranno risparmi (capitolo 1360 "Spese di giustizia"), e razionalizzazione di risorse

- **Articolo 19 (Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per Cassazione).** L'articolo in esame apporta modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione. Vengono evidenziati i fini deflattivi delle disposizioni introdotte prevedendosi una disciplina semplificata di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni.

Sempre per finalità deflative, si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni applicate nei casi di inammissibilità del ricorso, con la possibilità di adeguare l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Si evidenzia al riguardo l'assenza di profili finanziari negativi per il bilancio dello Stato, rappresentando, anzi, possibili effetti di maggior gettito per l'erario per la modificata disciplina sanzionatoria, seppur allo stato non quantificabile.

- **Articolo 20 (Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).** Tale articolo interviene sull'istituto della rescissione del giudicato, con cui si rimedia all'errore consistito nell'aver svolto il processo in assenza dell'imputato pur quando non vi erano ragioni per procedere oltre, anche in ragione dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. Tale compito viene devoluto alla Corte di appello territorialmente competente.

Anche in tale ipotesi, trattandosi solo di modifiche procedurali, non vengono rilevate criticità di carattere finanziario sostenendosi la neutralità finanziaria della disposizione.

- **Articolo 21 (Relazione sulla amministrazione della giustizia).**

Non si rinviene alcun profilo di onerosità, trattandosi di una mera integrazione di una attività relazionale già espletata di fatto e avente cadenza annuale.

- **Articolo 22 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).** L'articolo in esame introduce solamente elementi di carattere dispositivo che *non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione.*

- **Articolo 23 (Modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, contenente disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero,**



relativamente ai poteri di controllo del Procuratore della Repubblica e ai contenuti della relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione). L'articolo introduce elementi allocutori di *carattere aggiuntivo che non sono suscettibili di alcun effetto finanziario*.

- **Articolo 24 (Delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).**

Il predetto articolo contiene la risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, nel tempo oggetto di novelle normative che ne hanno compromesso l'organicità e la coerenza. Proprio in virtù di questo, l'*animus* del legislatore è stato improntato a dare luogo ad una semplificazione delle procedure e di tutta quanta la materia, eliminando automatismi e preclusioni che a volte hanno reso farraginosa e di difficile applicazione la disciplina con duplicazioni di attività e di funzioni.

Si rappresenta la sostanziale neutralità finanziaria della disposizione.

- **Articolo 25 (Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).** L'articolo in esame contiene, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 22, le modifiche alla disciplina del processo penale ispirate alla previsione di disposizioni semplificatrici aventi anche lo scopo di attuare una garanzia di maggiore riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione attraverso precise prescrizioni ispirate all'articolo 15 del dettato costituzionale. Vengono, altresì, previste, una serie di previsioni relative a varie forme di ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge della sentenza; alla ammissibilità dell'appello solo per ipotesi tassativamente previste; alla previsione che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, ecc. *Trattasi di elementi e fattispecie di carattere procedimentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

- **Articolo 26 (Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).**

L'articolo contiene una serie di fattispecie tendenti ad armonizzare l'istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza sociale, piegando alcuni istituti alla funzione di incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed escludendone altri dal trattamento rieducativo proprio in ragione di un incremento dell'efficacia meramente punitiva dell'esecuzione penale. Vengono previsti momenti di giustizia riparativa come tasselli qualificanti del percorso di



recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa, e pone mano ad una revisione della disciplina delle misure di sicurezza, specie in relazione ai presupposti di applicazione, alle ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della recente normativa sugli O.P.G.

Con specifico riferimento al lavoro penitenziario, *si segnala la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, sul capitolo 1764 p.g. 2 che reca uno stanziamento di euro 55.381.793,00, sul capitolo 1765 che reca uno stanziamento di euro 10.148.112,00 e sul capitolo 7361 che reca uno stanziamento di 16.618.634,00.*

In ordine poi alla disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, sia per favorire le relazioni familiari, *si afferma che tali ultime ipotesi possono adeguatamente essere circoscritte limitatamente ai soli casi in cui motivi di salute o gravi patologie impediscano al congiunto di recarsi in visita dal detenuto e fronteggiate con le attuali dotazioni tecnologico – informatiche già in uso presso gli istituti penitenziari, all'uopo utilizzando software applicativi freeware per la videocomunicazione, disponibili in rete.*

Per i collegamenti audiovisivi ai fini processuali *si conferma che i relativi adempimenti potranno essere espletati con l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato; al contrario potranno prefigurarsi ipotesi di una migliore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane nonché notevoli risparmi di spesa connessi alla traduzione degli imputati e dei condannati quali le spese di missione del personale di polizia penitenziaria, le spese di gestione degli automezzi protetti, le spese di viaggio e trasporto aereo o ferroviario. Dai dati in possesso di questa amministrazione risultano attrezzate ed operative per la videoconferenza n. 223 aule e n. 145 salette distribuite sull'intero territorio nazionale in grado di fronteggiare, con le attuali risorse finanziarie e strumentali e nell'ambito dei contratti di fornitura in essere, un uso più diffuso delle videoconferenze.*

- **Articolo 27 (Principi e criteri direttivi per le norme di attuazione, coordinamento e transitorie)**

- **Articolo 28 (Principi e criteri direttivi per le disposizioni integrative e correttive).**

I predetti articoli contengono le previsioni di delega per la predisposizione di norme di coordinamento e transitorie nonché di eventuali norme di integrazione e correzione di quelle attuative delle direttive in materia di riforma del codice di procedura penale.

- **Articolo 29 (Copertura finanziaria).** L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale "all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

Biagio Mottola

18 DIC. 2014



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è diretto a recuperare il processo penale ad una durata ragionevole e secondo questa direttrice si sviluppano le proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale che processuale, eliminando gli appesantimenti che gravano irragionevolmente sui tempi del processo senza, tuttavia, comprimere le garanzie e i diritti della difesa.

La parte del disegno di legge che contiene i principi e criteri direttivi di delega ha l'obiettivo di affrontare con scelte di sistema il problema della durata non ragionevole dei processi, nella piena consapevolezza che una durata ragionevole dell'accertamento, oltre a essere oggetto di un diritto, è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo.

Una parte dell'intervento riformatore è dedicata al rafforzamento degli strumenti di contrasto del fenomeno corruttivo, che è di particolare grave attualità.

Il progetto di riforma interviene anche sulla normativa dell'ordinamento penitenziario, che necessita di una rivisitazione complessiva a causa dei vari interventi di novella che hanno inciso sulla organicità dell'intero impianto.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.**2.1) Proposte di modifiche al codice penale.*

L'obiettivo della deflazione penale è perseguito nel modo seguente:

mediante l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie ad opera dell'imputato, allorché si tratti di reati procedibili a querela e di reati procedibili d'ufficio che si caratterizzano per essere lesivi di interessi spiccatamente individuali;

mediante la revisione della disciplina della prescrizione, al fine di garantire la durata ragionevole del processo ed al contempo tutelare l'imputato dall'esposizione al procedimento penale senza un limite temporale ragionevole;

con norme di delega si prevede la revisione del sistema delle misure di sicurezza, rendendo più netta la distinzione funzionale dalla pena e rimodellandone la struttura in direzione esclusiva del contenimento della pericolosità sociale;

ancora per delega si intende incidere sulla disciplina del casellario giudiziale per adeguarla ai mutamenti normativi intervenuti nella materia penale, anche processuale, e ciò alla luce dei principi che informano l'ordinamento nazionale e il diritto dell'Unione europea nella materia della protezione dei dati personali;

infine, sempre per delega, si prevede una risistemazione del codice penale, con individuazione delle materie che meritano di essere ivi inserite, per dare maggiore conoscibilità a precetti e sanzioni.

Per quel che concerne il contrasto del fenomeno corruttivo, si innalzano i limiti edittali di pena per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e si perfeziona lo strumento della cosiddetta confisca allargata, in particolare con la previsione che il provvedimento ablativo non è caducato dall'eventualità che nei gradi impugnazione sopravvenga una causa di estinzione del reato.

2.2) Proposte di modifica degli articoli del codice di procedura penale.

L'obiettivo dell'aumento dell'efficienza del processo è perseguito incidendo sui seguenti ambiti.

Incapacità irreversibile dell'imputato:

si inserisce l'articolo 72-*bis*, prevedendo la definizione del processo con sentenza di non doversi procedere per il caso in cui l'imputato sia in uno stato di incapacità mentale irreversibile.

Fase delle indagini preliminari:

si rafforzano le garanzie difensive attraverso una modifica della disciplina dell'articolo 104 (restringendo l'area di intervento del potere giudiziale di differimento del colloquio dell'indagato, in stato di restrizione cautelare, con il suo difensore);

si modifica l'articolo 360 in tema di accertamenti tecnici non ripetibili del pubblico ministero, prevedendo un termine ristretto, ma comunque congruo, entro cui l'indagato, che abbia fatto riserva di incidente probatorio, debba richiedere, a pena d'inefficacia della sua riserva, l'incidente medesimo.

Procedimento di archiviazione:

si interviene sugli articoli 409 e 411 e si aggiunge l'articolo 410-*bis* in tema di nullità del provvedimento di archiviazione da un lato riproducendo i casi di nullità elaborati dalla giurisprudenza e dall'altro individuando nella corte di appello l'organo deputato alla decisione sull'impugnazione, senza che nel procedimento di impugnazione vi sia la partecipazione delle parti, sulla falsariga del modello previsto attualmente per la Corte di cassazione dall'articolo 611.

Udienza preliminare:

viene eliminata la previsione del potere del giudice di ordinare ulteriori indagini, ove ne ravvisi l'incompletezza, e del potere officioso di assunzione di nuove prove.

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:

si devolve alla cognizione della corte di appello, e non più a quella della Corte di cassazione, l'impugnazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare;

si sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 428, ritenendosi incongrua l'attribuzione dell'impugnazione nel merito a un soggetto — la persona offesa costituita parte civile — che dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi;

si limitano i confini del successivo eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello soltanto al vizio di violazione di legge, escludendo il sindacato sulla motivazione.

Giudizio abbreviato:

si modifica l'articolo 438 per disciplinare il caso in cui il giudizio abbreviato sia richiesto immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, senza che il pubblico ministero abbia potuto esercitare il diritto alla controprova; è previsto altresì che, in caso di richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare, ci sia la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti da violazioni di divieti probatori, oltre che la non proponibilità delle eccezioni di incompetenza per territorio del giudice.

Sentenza di cosiddetto patteggiamento:

si limita la proponibilità del ricorso per cassazione (consentendola nei soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa), al fine di scoraggiare ricorsi meramente defatigatori;

si prevede la più agile procedura di correzione degli errori materiali per rimediare ad alcuni vizi, non essenziali, della sentenza di patteggiamento;

si propone di eliminare il cosiddetto patteggiamento allargato, riservando all'applicazione di pene sino a tre anni di reclusione tutti i benefici che oggi sono riconosciuti al cosiddetto patteggiamento infrabiennale;

si condiziona l'accesso al patteggiamento, nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato;

si propone, con l'articolo 448-*bis*, l'introduzione di un nuovo istituto, la cosiddetta condanna emessa su richiesta dell'imputato, per il caso di volontaria confessione, valendo le esclusioni oggi stabilite per il cosiddetto patteggiamento allargato, nonché l'inappellabilità per l'imputato della sentenza ed una limitazione dell'appellabilità da parte del pubblico ministero. Anche in tale ambito, l'ammissibilità della richiesta dell'imputato, nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è condizionata alla restituzione integrale del prezzo e del profitto del reato.

Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova:

si intende rafforzare l'istituto dell'esposizione introduttiva al fine di rendere effettivi i poteri del giudice di limitare il diritto alla prova delle parti. Il pubblico ministero, in esordio di dibattimento, deve illustrare i fatti che formano il tema di prova d'accusa e far emergere le ragioni della pertinenza e rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione; parimenti devono fare le altre parti.

Sentenza di merito:

si prevede un modello legale della motivazione « in fatto » della decisione, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia « informativa » che « logica » della decisione così da costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione.

Disposizioni generali sulle impugnazioni:

si esclude che l'imputato possa presentare personalmente ricorso per cassazione, strumento di gravame ad elevato tasso di tecnicità utilizzabile unicamente dal difensore;

si predispose, all'articolo 591, con l'introduzione del comma 1-*bis*, una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerga in maniera evidente senza che siano necessarie valutazioni.

Giudizio di appello:

si introduce l'articolo 599-*bis*, che prevede un « concordato sui motivi » (non semplicemente un'applicazione concordata della pena) in funzione deflativa e a beneficio del giudizio di appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, e si prevede che il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, proceda ad un'attenta valutazione della richiesta, sulla base di uniformi e chiare linee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale (articolo 599-*bis*, comma 4);

si introduce il comma 4-*bis* dell'articolo 603, volto ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del cosiddetto giusto processo (prevedendo che, ove il giudice di appello ritenga di dissentire da quello di primo grado che ha raccolto in contraddittorio la prova dichiarativa, in punto di valuta-

zioni di attendibilità, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione, sempre che non ritenga manifestamente infondato l'appello del pubblico ministero).

Ricorso per cassazione:

si modifica l'articolo 610, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una memoria puntuale;

si prevede, a fini deflativi, una disciplina semplificata di dichiarazione di alcuni casi di inammissibilità, quando essa emerga senza necessità di valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni già indicate nella precedente analisi dell'articolo 591, comma 1-*bis*;

si prevede un'analogha disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi;

si prevede che il ricorso per cassazione, come sopra evidenziato, sia predisposto solo da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale (così scoraggiandosi la presentazione di ricorsi meramente defatigatori ed accelerando la formazione del giudicato);

si modifica il comma 1 dell'articolo 616, con la previsione della possibilità di aumentare sino al triplo l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità del ricorso, al fine di scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defatigatori;

si introduce una specifica disposizione che consente di adeguare, come già previsto per altre ipotesi (si veda anche l'articolo 48, comma 6-*bis*), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo;

si modifica il comma 6 dell'articolo 48, in materia di rimessione del processo, che prevede la possibilità di aumentare sino al doppio l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità della richiesta;

si modifica l'articolo 618 al fine di rafforzare l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità (prevedendo che tanto l'enunciazione del principio di diritto « nell'interesse della legge » da parte delle sezioni unite, quanto il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite vengono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione);

si amplia l'ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinata dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 620, al fine di deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo l'annullamento (chiaramente ispirato all'analogha previsione per il giudizio civile di cassazione);

si procede alla semplificazione del procedimento correttivo, di cui all'articolo 625-*bis*, comma 3, giustificato dalla duplice considerazione che, nella specie, si tratta di mero errore materiale (non di fatto) e che la relativa correzione si risolve in ogni caso a favore del condannato;

si estende la possibilità di rilevazione d'ufficio, oggi prevista per l'errore materiale, all'errore di fatto che abbia ad inficiare la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, nella prospettiva di una tutela rafforzata delle ragioni del condannato.

Rescissione del giudicato:

l'articolo 629-*bis* interviene sul recente istituto della rescissione del giudicato, con cui si rimedia all'errore consistito nell'aver svolto il processo in assenza dell'imputato pur quando non v'erano le ragioni per procedere oltre, secondo quanto previsto dalla legge n. 67 del 2014, relativamente alla sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili. Si propone di devolvere alla corte di appello (e non più alla Corte di cassazione) il compito di decidere sulle richieste di rescissione, vertendo su profili esclusivamente di merito.

2.3) Proposte di modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero:

l'articolo 20 interviene, seppure al di fuori della direttrice principale dell'intero progetto, per rimediare ad alcune incoerenze del contenuto dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per la parte oggetto di recente introduzione ad opera del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, secondo cui il pubblico ministero è tenuto ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'esercizio dell'azione penale in relazione a reati « comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente » indicando « le norme di legge che si assumono violate »;

si interviene sulle disposizioni che regolano l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero per richiamare il procuratore della Repubblica ad una vigilanza effettiva sull'osservanza delle disposizioni relative agli adempimenti di iscrizione delle notizie di reato nell'apposito registro, con la specificazione che anche per tale ambito siano acquisiti dati e notizie ad opera del procuratore generale nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza.

2.4) Direttive di delega per la riforma del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario.

Il disegno di legge delega si prefigge di affrontare con scelte di sistema il problema della durata non ragionevole dei processi, obiettivo perseguito incidendo sui seguenti ambiti.

Intercettazione di comunicazioni o conversazioni del difensore e acquisizione dei cosiddetti tabulati telefonici:

si prevede una revisione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o telematiche che possa assicurare una maggiore tutela dei diritti alla riservatezza dei terzi estranei, dei soggetti soltanto casual-

mente intercettati (come i difensori nei colloqui con l'assistito) e dei soggetti comunque coinvolti nell'accertamento penale in riferimento alle conversazioni o comunicazioni del tutto estranee all'oggetto dell'accertamento e quindi del tutto irrilevanti;

si prevede il rafforzamento delle garanzie della difesa con l'attribuzione al giudice, e non più al pubblico ministero, del potere di acquisizione dei cosiddetti tabulati telefonici.

Giudizio di appello:

si prevede un giudizio di appello a critica vincolata, con la previsione di tassativi motivi;

per una riduzione controllata dell'area dell'appello si prevede, anzitutto, che il potere di appello spetti al procuratore generale soltanto nei casi di acquiescenza o di avocazione, e non possa dunque sovrapporsi a quello del pubblico ministero di primo grado; quindi si riduce l'appellabilità delle sentenze di condanna ad opera del pubblico ministero — prevedendosi che siano tali soltanto quelle che modifichino il titolo del reato o che escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato — e l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera del pubblico ministero, prevedendosi che non sia appellabile la sentenza che riconosca che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in ragione dell'assenza di alcun effetto vincolante nei giudizi civili o amministrativi di danno;

sempre nella medesima prospettiva della riduzione dell'appellabilità, si prevede la riduzione dell'area dell'appello incidentale, riservando lo strumento al solo imputato e per i soli casi in cui non abbia legittimazione all'appello principale;

a fini di semplificazione, ma senza sacrificio delle garanzie delle parti, si prevede che l'inammissibilità sia delibata con procedura camerale partecipata.

Giudizio di cassazione:

si prevede che in caso di cosiddetta « doppia decisione conforme » di assoluzione la ricorribilità per cassazione sia limitata ai soli vizi di violazione di legge. Allo stesso modo si dispone in riferimento alle sentenze di appello rese nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

Riforma dell'ordinamento penitenziario:

si semplificano i procedimenti di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'applicazione o la revoca delle misure alternative alla detenzione;

si prevede la revisione della complessa normativa dell'accesso ai benefici e alle misure *lato sensu* trattamentali anche rivedendo la disciplina nel senso dell'eliminazione di preclusioni automatiche all'accesso ai cosiddetti benefici che, come tali, prescindano da considerazioni concrete e individualizzate;

si incentiva la potenzialità rieducativa del lavoro durante il periodo di detenzione anche con il ricorso a prestazioni d'opera al di fuori del rapporto di lavoro classicamente inteso, collegate a forme di volontariato;

si prevede un più esteso utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali che per favorire le relazioni familiari.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, innovando tutte le norme che riguardano gli istituti interessati e quelle a questi correlate.

Per quanto concerne le deleghe, i criteri enunciati incidono potenzialmente tanto sul codice di procedura penale e relative norme di attuazione, quanto su leggi speciali (legge sull'ordinamento penitenziario e relativo regolamento).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme dell'ordinamento penale) riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge che sono specificamente afferenti alle materie oggetto di proposta.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. L'introduzione del comma 4-*bis* dell'articolo 603 del codice di procedura penale è intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del « *fair trial* », secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (4 giugno 2013, Hanu *c.* Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Si è introdotta la definizione normativa del « concordato anche con rinuncia ai motivi di appello » (articolo 599-*bis* del codice procedura penale) resa necessaria dalla disciplina del nuovo istituto.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche e integrazioni al codice penale e al codice di procedura penale.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; all'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento prevede l'adozione di più decreti legislativi, per l'attuazione delle norme di delega.

I termini stabiliti sono idonei a consentire un'adeguata istruttoria e ponderazione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Vi è la necessità di verificare gli effetti delle modifiche in termini di recupero di efficienza del processo penale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari apportando le opportune modifiche ai registri informatici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 — IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

In via generale, il problema che con la proposta normativa si intende risolvere è quello della inidoneità del sistema penale sostanziale e processuale rispetto all'obiettivo di assicurare efficace azione repressiva e sanzionatoria delle condotte delittuose commesse e, in via prospettica, di prevenirne la commissione. In particolare, l'inadeguatezza della risposta sanzionatoria, da un lato, e la durata eccessiva dei procedimenti e dei processi penali, con le sue conseguenze quanto alla prescrizione dei reati, dall'altro, costituiscono seri ostacoli all'effettività della tutela penale.

Con il disegno di legge si introduce un nuovo istituto, quello della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 1), finalizzato ad incentivare condotte soddisfattive delle ragioni delle persone offese e dei danneggiati, da attuarsi mediante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del reato; quindi si modellano istituti che consentano nel medio periodo di incentivare il ricorso a forme di rito alternativo, mutate sullo schema del patteggiamento — o comunque connotate da un accordo tra le parti in ordine alla determinazione della pena da infliggere — che portino all'emissione di sentenza di condanna su richiesta dell'imputato ad una pena finale non superiore, computate circostanze e diminuenti di rito, ad otto anni di reclusione.

A fronte poi della necessità di disincentivare e sanzionare la commissione di taluni reati, connotati da una predominante finalità di profitto, si prevede l'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della confisca allargata, strumento ablatorio di applicazione ampia, che non presuppone necessariamente una diretta correlazione tra il bene ed il singolo episodio delittuoso.

Inoltre, è generalmente avvertita la pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole, in conformità con la disposizione costituzionale dell'articolo 111, che, oltre ad essere oggetto di un diritto delle parti — peraltro anche di natura convenzionale (il riferimento è all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) —, è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo.

Secondo questa direttrice di riforma si sviluppa un'altra parte delle proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale che processuale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordo tra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anzi il rafforzamento, delle garanzie dei diritti, specie dell'imputato.

In particolare, in tale contesto si collocano le proposte di riforma al regime delle cause di sospensione della prescrizione, finalizzate ad evitare che la complessità intrinseca delle indagini (quale tipicamente connessa, ad esempio, alla necessità di compiere atti di indagine all'estero attraverso la rogatoria) si traduca in un pregiudizio all'efficienza delle stesse.

Nello stesso solco si collocano le modifiche alle disposizioni del codice di rito che, ad oggi, consentono la pendenza *sine die* dei procedimenti a carico di soggetti incapaci di intendere e volere, altresì incapaci di partecipare consapevolmente al processo (articolo 9).

Analoga finalità hanno le disposizioni in tema di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 14).

Conclusivamente, l'idea posta a fondamento dell'intero progetto di riforma è che il recupero di tempi ragionevoli al processo penale non possa fare a meno di una forte attenzione al tema della tutela dei diritti coinvolti dall'accertamento penale, non fosse altro perché la durata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già il processo, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo.

Infine, altro problema affrontato con il disegno di legge è quello di prevedere una più efficace azione di contrasto del fenomeno corruttivo, che è di allarmante attualità. A tale scopo si apportano modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale: si inaspriscono le pene del delitto di corruzione, anche al fine di aumentare i tempi di prescrizione, e si migliora il già efficace strumento della cosiddetta confisca allargata, in particolare prevedendo che il provvedimento ablativo conservi efficacia pur quando nei successivi gradi di impugnazione sia sopravvenuta una causa estintiva del reato oggetto di accertamento. E, al fine di assicurare quanto più possibile che prezzo o profitto di questi gravi delitti siano sempre oggetto di recupero a fini di confisca, si stabilisce che l'imputato, ove intenda chiedere il patteggiamento o l'emissione di condanna a pena predefinita, debba restituire l'integrale ammontare del prezzo o del profitto del reato contestatogli, pena altrimenti l'inammissibilità della richiesta di definizione anticipata del giudizio.

Altro problema da risolvere è quello di dare organicità alla normativa dell'ordinamento penitenziario, che necessita di una rivisitazione complessiva dopo essere stata interessata negli anni da una molteplicità di interventi di novella, che hanno in qualche modo compromesso la coerenza e l'organicità dell'intero impianto. Lo strumento utilizzato a questo scopo è duplice: da un lato, la predisposizione di norme immediatamente operanti, dall'altro, l'articolazione di principi e criteri di delega, essendosi valutata l'opportunità, per alcuni aspetti interessati dalla riforma, di una approfondita valutazione dei raccordi con altre parti dell'impianto sistematico.

Altro profilo di criticità dell'attuale impianto normativo penale è quello strettamente connesso al complesso regime delle impugnazioni che, da strumento di garanzia, si è ormai trasformato in un percorso di ostacoli e preclusioni che compromettono l'efficienza del sistema ed assicurano impunità.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Nel breve e medio periodo l'intervento normativo di cui al disegno di legge è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi;

incentivare condotte di ravvedimento attuoso, realizzate mediante risarcimento, restituzioni ed eliminazione delle conseguenze del reato;

innalzare le pene per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio;

estendere l'applicazione della confisca cosiddetta estesa o allargata, e prevedere che tale provvedimento ablativo non sia caducato dalla sopravvenienza, nei gradi di impugnazione, di una causa di estinzione del reato;

modificare la disciplina della prescrizione del reato nel senso di estenderne i casi di sospensione;

allargare il novero dei riti premiali alternativi al dibattimento;

evitare che possano crearsi processi infiniti nei confronti di persone incapaci di partecipare consapevolmente al processo, la cui situazione di incapacità sia irreversibile;

rafforzare le garanzie difensive limitando i casi in cui è consentito al giudice differire il colloquio del detenuto con il difensore;

assicurare un rapido svolgimento delle indagini preliminari evitando il ricorso strumentale e dilatorio alla riserva di incidente probatorio da parte dell'indagato;

riformare le procedure finalizzate al controllo sui provvedimenti emessi in esito alla richiesta di archiviazione;

limitare i poteri officiosi di integrazione probatoria oggi attivabili dal giudice delle indagini preliminari;

recuperare efficienza complessiva al regime dell'udienza preliminare;

semplificare il giudizio abbreviato;

impedire impugnazioni defatigatorie ed accelerare la formazione del giudicato anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali nell'ipotesi di erronea determinazione della sanzione;

estendere l'area del cosiddetto patteggiamento e introdurre una nuova ipotesi di rito alternativo che si concluda con l'adozione di sentenza di condanna emessa su richiesta dell'imputato a pena predeterminata, accompagnata dall'ammissione di responsabilità;

prevedere che l'accesso ai riti premiali sia generalmente condizionato, nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali

contro la pubblica amministrazione, alla restituzione del prezzo e del profitto del reato;

limitare i casi di ricorribilità per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento;

individuare una struttura essenziale della motivazione delle sentenze che le renda maggiormente leggibili consentendo un esercizio più efficace del diritto di impugnazione;

semplificare i rimedi impugnatori;

reintrodurre l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello a fini deflativi.

Gli interventi normativi da attuare, attraverso lo strumento della delega al Governo sono finalizzati, nel medio e lungo periodo, a raggiungere i seguenti obiettivi:

in ordine al codice penale:

estendere la procedibilità a querela per reati, oggi procedibili di ufficio, che offendono interessi esclusivamente individuali;

rivedere il sistema normativo delle misure di sicurezza;

giungere ad una sistemazione organica delle norme penali incriminatrici, individuando le materie, oggi disciplinate e sanzionate da leggi penali speciali, che meritano di essere ivi inserite;

modificare le norme che disciplinano il casellario giudiziale per una migliore attuazione delle garanzie di protezione dei dati personali.

In merito alla materia processuale:

rafforzare le garanzie di riservatezza nelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche, specie dei soggetti casualmente intercettati, e tra questi il difensore nei colloqui con l'assistito;

ampliare l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

riservare al giudice, salvi i casi di urgenza, l'adozione dei provvedimenti per l'acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni e conversazioni telefoniche (tabulati);

limitare ai vizi di violazione di legge il ricorso per cassazione in caso di cosiddetta decisione doppia conforme di assoluzione e avverso le sentenze di appello rese nei procedimenti di competenza del giudice di pace.

Quanto alle modifiche alle norme dell'ordinamento penitenziario:

semplificare le procedure e rivedere i presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione;

eliminare le preclusioni automatiche all'accesso ai cosiddetti benefici che, come tali, prescindano da considerazioni concrete ed individualizzate;

riconoscere il diritto all'affettività delle persone detenute e valorizzare il lavoro quale fondamentale strumento di risocializzazione.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Vanno monitorati i flussi (sopravvenuti-definiti) dei procedimenti di appello e dinanzi alla Corte di cassazione al fine di verificare:

la riduzione dei tempi di definizione dei processi;

la riduzione del numero delle impugnazioni proposte;

l'incremento delle ipotesi di definizione dei procedimenti con riti premiali in primo grado;

l'incremento delle confische nei procedimenti per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

la verifica della operatività del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Magistrati; polizia giudiziaria; indagati ed imputati, difensori, persone offese e parti civili.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

Il progetto si avvale del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale di studio sulle possibili riforme del codice di procedura penale presieduta dal dottor Giovanni Canzio, presidente della corte di appello di Milano, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 10 giugno 2013, oltre che di quello portato a termine dai gruppi ministeriali di studio per una proposta di revisione del sistema penale (prescrizione del reato e depenalizzazione), entrambi presieduti dal professor Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi « La Sapienza » di Roma, ed istituiti con decreti ministeriali del novembre e dicembre 2012. Il progetto ha poi tenuto conto dei risultati della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2006, e presieduta dal professor Giuseppe Riccio, ordinario di procedura penale presso l'università degli studi « Federico II » di Napoli.

Si è ritenuto opportuno effettuare consultazioni con i cittadini, mediante attivazione di due indirizzi di posta elettronica gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui i cittadini hanno potuto inviare proposte e osservazioni sulle linee di riforma annunciate.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (« OPZIONE ZERO »).

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi oltreché per armonizzare la legislazione nazionale con i parametri europei.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

L'intervento normativo proposto tiene conto dei lavori specialistici di cui alla sezione 2.

Le opzioni alternative all'intervento erano, in primo luogo, quella di non attuare modifiche all'attuale sistema, ipotesi che non avrebbe consentito di affrontare i problemi di cui alla sezione 1, lettera A).

Ulteriore opzione era quella di disciplinare diversamente i singoli istituti toccati dal disegno di legge; le opzioni proposte costituiscono il risultato di una considerazione tecnica del ventaglio di modifiche potenziali, logicamente orientata al fine di evitare modifiche fuori sistema ovvero irragionevoli asimmetrie nei trattamenti sanzionatori.

Quanto ai campi rispetto ai quali è prevista l'adozione di decreti attuativi della delega legislativa, nel corso dei relativi lavori di predisposizione si terranno tavoli tecnici tra le amministrazioni interessate.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

I vari interventi regolatori oggetto della proposta non presentano svantaggi, poiché risultano tutti improntati all'esigenza di semplificare le procedure, senza comprimere il diritto di difesa e le ragioni delle persone offese dai reati, di incrementare il ricorso ai riti premiali, di migliorare l'efficienza delle indagini e del processo, anche nella fase dell'udienza preliminare.

Gli effetti degli interventi non potranno che essere positivi per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, trattandosi di interventi finalizzati a ridurre il numero dei procedimenti penali ed a garantirne semplificazione e celerità nella definizione.

Quanto alla prevista delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, i criteri espressi sono finalizzati a delineare la linea di intervento normativo delegato, con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure, alla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, all'eliminazione di automatismi e preclusioni che oggi costituiscono potenziale ostacolo all'individuazione di un percorso rieducativo realmente personalizzato rispetto alle esigenze del singolo condannato, alla previsione delle attività di giustizia riparativa come momenti di rilievo nel percorso del recupero sociale del condannato, all'incentivo delle attività di volontariato svolte all'interno delle strutture carcerarie e degli uffici di esecuzione penale esterna e ad ampliare, infine, la tutela dell'affettività del detenuto.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, che applicheranno i nuovi istituti e le regole processuali con i mezzi a loro disposizione.

Almeno una parte degli istituti, e, simmetricamente, degli effetti dell'intervento regolatorio, è comunque rimessa alle scelte processuali del soggetto interessato, che dovrà valutare, ad esempio, la convenienza ad optare per un rito alternativo a fronte delle preclusioni correlate alla scelta, anche considerando la complessiva maggiore efficienza del processo, che renderà verosimilmente meno probabile la consumazione del termine di prescrizione del reato.

Quanto alla delega normativa in materia penitenziaria, è previsto che il legislatore delegato incrementi le attività di volontariato sia all'interno del carcere che presso gli uffici di esecuzione penale esterna; pertanto occorrerà tenere conto della natura eventuale di tali contributi.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Il disegno di legge, attenendo alla materia strettamente penale sostanziale e processuale, non presenta profili di diretta incidenza sul

corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, salva la considerazione generale che una efficienza nella definizione dei procedimenti penali costituisce garanzia di tutela per tutti gli operatori di mercato, anche di nazionalità estera, che decidano di intraprendere attività sul territorio e che possano confidare in un sistema che si avvalga di un adeguato apparato sanzionatorio dei fatti penalmente rilevanti che producano danno altresì alle ragioni patrimoniali della persona offesa o danneggiata dal reato.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati requirenti e giudicanti, le forze di polizia, il Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari e polizia giudiziaria). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il monitoraggio in ordine agli effetti dell'intervento regolatorio potrà essere attuato verificando:

il numero delle definizioni dei reati procedibili a querela per declaratoria di estinzione a seguito di condotte riparatorie;

il numero dei processi aperti nei confronti di soggetti incapaci di partecipare al processo il cui stato di incapacità sia irreversibile;

il numero delle sentenze che dichiarino, nei diversi gradi, la prescrizione;

il numero dei provvedimenti di confisca cosiddetta allargata adottati;

il numero delle sentenze emesse in esito a riti alternativi, anche di nuova introduzione;

il numero delle pendenze in appello;

il numero dei ricorsi impugnatori proposti;

la durata media delle indagini preliminari, del primo grado e dei successivi gradi di giudizio;

il tempo medio affinché le sentenze di condanna diventino definitive.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR, nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti;

verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi;

tasso di adesione alle nuove misure introdotte da parte dei soggetti legittimati.

A queste verifiche si procederà utilizzando gli indicatori di cui alla sezione 1, lettera C).

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

CAPO I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE, MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER IL DELITTO DI CORRUZIONE E MAGGIORE EFFICIENZA DELLA CONFISCA COSIDDETTA ESTESA

ART. 1.

(Condotte riparatorie).

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 162-*ter.* — *(Estinzione del reato per condotte riparatorie).* — Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore ad un anno, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie ».

2. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

« ART. 649-*bis*. — (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). — Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-*ter* anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:

a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e 8-*bis*) del primo comma dell'articolo 625;

b) delitto previsto dall'articolo 636;

c) delitto previsto dall'articolo 638 ».

ART. 2.

(*Disposizioni transitorie*).

1. Le disposizioni degli articoli 162-*ter* e 649-*bis* del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 319 del codice penale in materia di limiti di pena per il delitto di corruzione).

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni».

ART. 4.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo, estensione della disciplina del codice delle leggi antimafia ed estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere alcuno dei delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disci-

plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di provento dell'evasione fiscale »;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: « Nel caso previsto dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « allo stesso comma 1 »;

3) dopo le parole: « di beni e altre utilità » sono inserite le seguenti: « di legittima provenienza »;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: « Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati » sono inserite le seguenti: « nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro »;

2) le parole: « da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 e 2-*ter* »;

3) le parole: « , nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di

cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale » sono soppresse;

4) dopo le parole: « sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare » sono inserite le seguenti: « ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale, »;

5) le parole: « tale provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « tali provvedimenti »;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa ».

CAPO II

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA
PRESCRIZIONE E DELEGA AL GO-
VERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME
DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI,
PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI

DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

ART. 5.

(Modifiche alla disciplina della prescrizione e regime transitorio).

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 159. — *(Sospensione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitudine e della tendenza a delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;

c) indicazione dei settori di tutela penale, le cui disposizioni incriminatrici devono essere inserite nel codice penale in ragione dell'omogeneità di materia e sulla base degli interessi protetti, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

ART. 7.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della

disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 6, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 6 e 7 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPO I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

ART. 9.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « par-

tecipazione al procedimento » sono inserite le seguenti: « e che tale stato è reversibile » e le parole: « che questo » sono sostituite dalle seguenti: « che il procedimento ».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 72-bis. — (*Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato*). — 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca ».

ART. 10.

(*Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione*).

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « indagini preliminari » sono inserite le seguenti: « per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e 372, comma 1-bis ».

2. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa ».

3. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, ».

4. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è abrogato.

5. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 410-*bis*. — (*Nullità del provvedimento di archiviazione*). — 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità. In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dal comma 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 ».

6. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: « degli articoli 408, 409 e 410 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 408, 409, 410 e 410-*bis* ».

CAPO II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

ART. 11.

(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare).

1. L'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « anche d'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta di parte ».

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « ricorso per cassazione » sono sostituite dalla seguente: « appello ».

2. All'articolo 428, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

4. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con

formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 ».

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta ».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis.* La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice ».

ART. 14.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nuova forma di definizione anticipata del processo).

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2 ».

2. All'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

3. Il comma *1-bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è abrogato.

4. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma *1-bis* è inserito il seguente:

« *1-ter.* Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, *319-ter*, *319-quater* e *322-bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato ».

5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, » sono soppresse.

6. All'articolo 445, comma *1-bis*, del codice di procedura penale, le parole: « prevista dall'articolo 444, comma 2, » sono soppresse.

7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, » sono soppresse.

8. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ».

9. Al titolo II del libro VI della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

« ART. 448-*bis*. — (*Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato*). — 1. Nell'udienza preliminare, fino al momento della discussione, e, se questa manca, in giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può chiedere personalmente, previa ammissione del fatto e conseguente richiesta di interrogatorio immediato, l'emissione della sentenza di condanna a pena specificamente indicata, non superiore, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, ad anni otto di reclusione.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Si applica la disposizione dell'articolo 444, comma 1-*ter*.

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene che all'esito dell'interrogatorio e dagli atti risulta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, emette sentenza di condanna, salva l'incongruità per difetto della pena indicata. Se vi è costituzione di parte civile, il

giudice, con la sentenza di condanna, decide sulla relativa domanda.

4. In caso di rigetto della richiesta, anche per incongruità della pena indicata, il giudice dispone il giudizio abbreviato, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129.

5. La sentenza di condanna emessa su richiesta è inappellabile per l'imputato.

6. Il pubblico ministero può proporre appello solo se si tratta di sentenza che modifica il titolo di reato o esclude la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o con pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ».

10. All'articolo 651, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « La stessa efficacia ha » sono sostituite dalle seguenti: « La stessa efficacia hanno » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la sentenza di condanna pronunciata a norma dell'articolo 448-*bis* ».

ART. 15.

(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova).

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Il presidente » sono inserite le seguenti: « regola l'esposizione introduttiva e ».

ART. 16.

*(Modifiche in materia
di requisiti della sentenza).*

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE
DELLE IMPUGNAZIONI

ART. 17.

*(Modifiche alle disposizioni generali
sulle impugnazioni).*

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, ».

2. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio

e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere *a*), limitatamente al difetto di legittimazione, *b*), *c*), esclusa l'inosseranza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d*), del presente articolo ».

3. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ».

ART. 18.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello).

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 599-bis. — *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).* — 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In

questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti ».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-*bis*, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

1-ter. Si applicano le esclusioni di cui all'articolo 599-*bis*, comma 2 ».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ».

ART. 19.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione).

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere

aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso ».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-*bis*, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis* ».

4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente, » sono soppresse.

5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso ».

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta ».

8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

« *l)* se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio ».

9. All'articolo 625-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione ».

ART. 20.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato).

1. L'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 629-bis. — (*Rescissione del giudicato*). — 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la corte di appello territorialmente competente revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

ART. 21.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia).

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui all'articolo 159, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

2. Essi riferiscono altresì dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.

TITOLO III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

ART. 22.

(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dando notizia dell'imputazione »;

b) il terzo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

ART. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: « azione penale » sono inserite le

seguenti: « , l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: « azione penale » sono inserite le seguenti: « , l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ».

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ART. 24.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

ART. 25.

(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti

modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

b) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

c) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico e informatico, nonché il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;

d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;

e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di

acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste »; « l'imputato non ha commesso il fatto »; « il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima »;

h) prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione;

i) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità;

l) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

ART. 26.

(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 24, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale

di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;

c) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo;

d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati;

f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali per il suo esercizio;

i) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

ART. 27.

(Principi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui

all'articolo 24, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

ART. 28.

(Disposizioni integrative e correttive).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 24, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

